



# PLANET

risparmio a rendimento certo

Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa



**PREMESSA****A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

**Il contratto è disciplinato dalle:**

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;
- Condizioni particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

**B) TERMINOLOGIA**

1. **SOCIETA'**: l'impresa assicuratrice;
2. **CONTRAENTE**: chi stipula il contratto con la Società;
3. **ASSICURATO**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
4. **BENEFICIARI**: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
5. **PREMIO**: importo dovuto dal Contraente alla Società;
6. **RISERVA MATEMATICA**: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

**Art. 1 - Obblighi della Società.**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

**Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.**

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, qualora abbia rilevanza nel calcolo della prestazione, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

**Art. 3 - Decorrenza della garanzia.**

La garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza.

**Art. 4 - Durata del contratto.**

La durata del contratto è pari ad anni cinque.

**Art. 5 - Pagamento del premio.**

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato di importo minimo non inferiore a L. 2.000.000 (due milioni).

**Art. 6 - Prestazione garantita.**

Alla scadenza contrattualmente prevista, purchè l'Assicurato sia in vita, la Società si obbliga a corrispondere, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato in corrispettivo del premio unico versato.

Il capitale assicurato, certo e predeterminato, è pari al premio versato, al netto di imposte e spese, quest'ultimo rivalutato con le modalità indicate al successivo articolo 7. In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di vigenza contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un capitale determinato con le modalità previste al successivo articolo 8.

**Art. 7 - Rivalutazione.**

Ad ogni ricorrenza annua della data di effetto del contratto, il capitale assicurato, quale risulta al precedente

anniversario della data di effetto del contratto sarà rivalutato di una percentuale, pari al tasso tecnico indicato in polizza.

**Art. 8 - Rischio morte. Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato.**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà corrisposto ai Beneficiari designati un capitale pari al premio unico netto versato e capitalizzato, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di effetto della polizza e la data dell'evento, ad un tasso annuo pari al tasso tecnico di tariffa indicato nel contratto.

Nel caso in cui l'Assicurato, al momento della stipulazione della polizza, abbia un'età computabile superiore a 60 anni, il capitale liquidato sarà pari al 95% dell'importo così come determinato al comma precedente.

**Art. 9 - Riscatto.**

Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può chiederne il riscatto. Il valore di riscatto si calcola scontando il capitale assicurato, per il periodo che intercorre fra la data del riscatto e quella del termine della durata contrattuale, al tasso annuo che si ottiene dividendo il tasso tecnico per 0,95.

**Art. 10 - Diritto di recesso e di revoca della proposta.**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di effetto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

Il Contraente, con le modalità illustrate al paragrafo 8 della Nota Informativa, ha inoltre la possibilità di revocare la proposta di assicurazione fino al momento in cui il contratto non sia concluso. In questo caso il premio eventualmente versato viene rimborsato al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

**Art. 11 - Prestiti.**

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti dell'80% del valore di riscatto maturato. La Società indica nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

**Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo.**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa

ed essere firmati dalle parti contraenti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

### **Art. 13 - Beneficiari.**

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente, da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2 le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

### **Art. 14 - Pagamenti della Società.**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. Tali documenti sono: originale di polizza, eventuali appendici, fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono, inoltre, essere consegnati:

- certificato di morte;
- in presenza di testamento, copia autentica dello stesso, oppure certificato del Registro delle Successioni rilasciato dalla cancelleria della Pretura/Tribunale (art. 52/53 delle disposizioni attuative del c.c. e art. 622 c.c.) da cui risulti la presenza di testamento e l'identità e capacità giuridica degli eredi;
- in assenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'Atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4/1/68 che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza del testamento;
- stato di famiglia integrale dell'Assicurato, qualora in polizza siano indicati quali beneficiari in caso di morte "gli eredi legittimi e/o testamentari";
- copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione, nel caso in cui tra i beneficiari vi siano minori o incapaci.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società liquida la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.

### **Art. 15 - Opzioni di rendita.**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la data di scadenza contrattuale, il capitale maturato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca,

potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
  - b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
  - c) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
- Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b) e c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potranno essere riscattate nel periodo dell'erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche, in base alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'Organo di controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa. L'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata, calcolato su base annua, non risulti inferiore a L. 2.000.000 (due milioni).

### **Art. 16 - Opzione di differimento del capitale assicurato a scadenza.**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi non oltre la data di scadenza o del termine del differimento del contratto, la liquidazione del capitale assicurato potrà essere differita totalmente o parzialmente, per un numero di anni deciso dal Contraente stesso.

Il differimento della prestazione avverrà alle condizioni, comunicate dalla Società all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'opzione. Tali condizioni verranno portate a conoscenza del Contraente prima dell'esercizio dell'opzione.

In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di differimento, verrà corrisposto ai Beneficiari designati il capitale rivalutato, quale risulta alla data del decesso.

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente in qualsiasi momento.

Il riscatto parziale non può essere richiesto più di una volta per anno assicurativo e per un importo inferiore a L.2.000.000 (due milioni).

Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo continuerà a rivalutarsi fino alla scadenza contrattuale secondo le condizioni in vigore al momento dell'opzione.

### **Art. 17 - Tasse ed imposte.**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

(valide unicamente se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto ed operanti in quanto compatibili con il titolo di garanzie prestate).

#### **CONDIZIONE PARTICOLARE N. 1:**

##### **Variazione periodo di richiesta prestiti - art. 11 Condizioni di Assicurazione.**

In conformità a quanto richiesto dal Contraente, il presente contratto non consente, in deroga alle disposizioni del corrispondente articolo inserito nelle Condizioni di Assicurazione (art. 11) la concessione di prestiti per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione.

**PREMESSA**

La presente nota informativa vuole contribuire a fare conoscere, in modo corretto e completo, le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita denominato "PLANET".

La nota informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 17/3/1995 n° 174.

**A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'**

**Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.**

Quadrifoglio Vita SpA.

Sede e direzione generale: 40128 Bologna (Italia), via Stalingrado n. 53/2.

**B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**1. Definizione della prestazione.**

Con il presente contratto la Società si impegna a corrispondere, alla scadenza pattuita, in corrispettivo del versamento di un premio unico, il capitale assicurato ed indicato in polizza, di importo certo e predeterminato.

L'importo del capitale è determinato in base all'ammontare del premio versato ed al tasso di rendimento indicato in polizza (tasso tecnico).

La certezza del rendimento è garantita dalle caratteristiche di questo prodotto. La Società acquista, in via preventiva, una certa quantità di titoli mobiliari (generalmente "zero coupon") con un tasso fisso di rendimento superiore al tasso tecnico indicato in polizza e con scadenza residua non inferiore a cinque anni (durata fissa di questa polizza). Certezza di rendimento e di durata dei suddetti titoli mobiliari, consentono alla Società di determinare con esattezza ed in via anticipata l'entità della prestazione che maturerà al termine di ogni ricorrenza annuale del contratto. A garanzia degli impegni assunti, la Società mantiene questi titoli nelle proprie disponibilità fino a che il contratto è in vita.

Con la sottoscrizione del contratto si acquisiscono i seguenti diritti e vantaggi:

- la riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del contratto. L'importo del capitale si ottiene rivalutando il premio unico netto versato (oppure il 95% di detto premio se l'Assicurato ha una età computabile superiore a 60 anni al momento della sottoscrizione del contratto), ad un tasso di rendimento pari al tasso tecnico indicato in polizza, per il periodo che intercorre tra la data di effetto del contratto e la data di decesso dell'Assicurato. L'importo del capitale è indicato nella colonna "Capitale caso morte a fine anno" del Progetto allegato. In caso di decesso dell'Assicurato, il capitale maturato a quel momento viene pagato ai

Beneficiari designati;

- la possibilità di rinviare la scadenza del contratto (differimento), senza pagamento di ulteriori premi. Ciò significa lasciare alla Società, per un ulteriore periodo a scelta del Contraente, la gestione dell'importo maturato. Il differimento della prestazione avverrà alle condizioni, comunicate dalla Società all'Organo di controllo, in vigore al momento dell'opzione. Tali condizioni verranno portate a conoscenza del Contraente prima dell'esercizio dell'opzione. Il Contraente, peraltro, conserva la facoltà di chiedere la liquidazione del capitale maturato in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali;
- la possibilità di scegliere, alla scadenza in luogo del capitale, una rendita vitalizia, eventualmente reversibile a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato. L'importo della rendita dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

**2. Durata del contratto.**

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di effetto e quella di scadenza del contratto.

La durata fissa del contratto è di 5 anni.

**3. Modalità di versamento del premio.**

A fronte delle prestazioni previste è dovuto un premio unico da pagarsi in via anticipata all'atto della sottoscrizione del contratto; l'importo del premio unico non può essere inferiore a lire 2.000.000 (due milioni).

Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento del relativo premio tramite addebito dell'importo sul proprio conto corrente.

**4. Spese di acquisizione e amministrazione del contratto (diritti e caricamenti).**

Il premio versato viene diminuito di una somma trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi di acquisizione e di amministrazione del contratto. L'ammontare di questa somma è così determinato:

- diritti: L. 5.000;
- caricamenti: 7,5% calcolato sul premio versato, al netto dell'imposta sui premi di assicurazione (2,5%) e dei diritti.

**5. Modalità di scioglimento del contratto. Riscatto.**

Il Contraente può, trascorso un anno dalla data di effetto, chiedere la risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, calcolato secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 6.

Il Contraente può richiedere la quantificazione del valore di riscatto maturato inoltrandone richiesta scritta alla Direzione Generale - Ufficio Tecnico - di Quadrifoglio Vita, la quale si impegna a fornire puntuale riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

**6. Determinazione del valore di riscatto.**

Il valore di riscatto si calcola scontando il capitale assicurato, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine della durata contrattuale, al tasso annuo che si ottiene dividendo il tasso tecnico indicato in polizza per 0,95.

**7. Modalità di richiesta delle prestazioni.**

**Pagamenti.**

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione necessaria (elencata in dettaglio all'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione). A fronte di fattispecie particolari, è comunque in caso di liquidazione per decesso dell'Assicurato, è opportuno consultare preventivamente il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (Tel. 051/6096151 - Fax. 051/4153182 - e.mail: Quadrifogliovita@unipol.it), che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

**8. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta.**

Il Contraente ha la possibilità di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro la data di effetto del contratto indicata sulla proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente l'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Dopo la conclusione del contratto permane, in capo al Contraente, la possibilità di farne venire meno gli effetti mediante l'esercizio del diritto di recesso, che va comunicato alla Società con lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 giorni dalla data di effetto. Ai fini dell'efficacia del recesso fa fede il timbro postale di invio.

In questo caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborsa al Contraente il premio versato, al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

**9. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.**

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad imposta ai sensi della Legge 29/10/1961 n. 1216 e sue successive modificazioni; tale imposta è, attualmente, del 2,50%.

Detrazione fiscale dei premi

Sui premi assicurativi vita, fino ad un importo massimo

di lire 2.500.000, è consentita una detrazione d'imposta (attualmente pari al 19%) ai fini del calcolo dell'Irpef. Per potere beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nell'importo ammesso ad usufruire del beneficio fiscale rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della detrazione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato.

Pertanto, in caso di riscatto prima che siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, l'ammontare dei premi sui quali è stata esercitata la detrazione fiscale, costituisce reddito soggetto a tassazione.

Tassazione delle somme corrisposte

Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla vita sono:

- esenti da imposte dirette e da imposta sulle successioni in caso di morte dell'Assicurato;
  - soggette a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,50% della differenza fra somma dovuta dalla Società ed ammontare dei premi pagati, in seguito a scadenza e riscatto; tale aliquota si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio, dopo 15 anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%).
- La suddetta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che percepiscono gli importi liquidati nell'esercizio di attività commerciali;
- soggette all'imposizione Irpef, limitatamente al 60% del loro ammontare, se percepite a titolo di rendita vitalizia.

**10. Impignorabilità e insequestrabilità.**

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili nè sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

**11. Diritto proprio del Beneficiario.**

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione: il diritto alla prestazione assicurativa resta estraneo al patrimonio del Contraente e, qualora egli sia anche Assicurato, in caso di sua morte, non si trasmetterà per successione e gli eredi non potranno vantare su di esso alcun diritto.

**12. Regole relative all'esame dei reclami.**

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della

Società Quadrifoglio Vita SpA che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, internet: [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

### C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.

#### Informazioni relative alla Società.

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli ele-

menti indicati alla lettera A).

#### Informazioni relative al contratto.

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1,2,5,6 lett. B), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

#### Informazioni sulla rivalutazione delle prestazioni.

Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di differimento di cui alla lett.B) paragrafo 1, annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello del capitale maturato per effetto della rivalutazione riconosciuta.



**Banca Agricola Mantovana e Gruppo Assicurativo Unipol**  
 Quadrifoglio Vita S.p.A. • Capitale Sociale L. 35.000.000.000 interamente versato  
 Iscrizione Registro Imprese n. 46100/BO • R.E.A. 306308  
 Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 15/10/1987 n. 17261  
 (C.U. 28/10/1987 N. 252) • Codice Fiscale e Partita Iva 02505640371  
 Sede e Direzione generale: 40128 • Bologna (Italia) • Via Stalingrado, 53/2°  
 Telefono (051) 6313165 r.a. • Telefax (051) 4153182

